

Linee Guida - Capitolo XI

FISCALITA'

1. È importante che le imprese contribuiscano alle finanze pubbliche dei paesi ospitanti, versando puntualmente le imposte dovute. In particolare, le imprese dovrebbero conformarsi sia alla lettera sia allo spirito delle leggi e regolamenti fiscali dei paesi in cui operano. Conformarsi allo spirito della legge significa capire e seguire le intenzioni del legislatore. Ciò non vuol dire che un'impresa debba pagare un importo superiore a quello previsto dalla legge. Tale conformità comporta, in particolare, la comunicazione tempestiva alle autorità competenti delle informazioni prescritte dalla legge o necessarie al fine di una corretta determinazione delle imposte da calcolare sulle attività dell'impresa e l'adeguamento delle pratiche sui prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza delle parti.
2. Le imprese dovrebbero considerare il governo degli aspetti fiscali e la conformità alle norme relative come elementi importanti dei loro meccanismi di controllo e sistemi di gestione del rischio in senso lato. In particolare, i consigli di amministrazione dovrebbero adottare strategie per la gestione del rischio fiscale che permettano di assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati alla fiscalità, siano del tutto identificati e valutati.

Linee Guida

Commenti alla fiscalità

100. Un comportamento responsabile nel campo fiscale implica che le imprese rispettino sia la lettera sia lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali di tutti i paesi nei quali esercitano le proprie attività, cooperino con le autorità e mettano a loro disposizione le informazioni necessarie o richieste per legge. Un'impresa si comporta in conformità con lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali se adotta misure ragionevoli per determinare quale sia l'intenzione del legislatore e interpreta le norme fiscali in coerenza con tale intenzione, alla luce del dato testuale e della giurisprudenza contemporanea rilevante. Le transazioni non dovrebbero essere strutturate in modo da determinare dei risultati fiscali incompatibili con le conseguenze economiche delle transazioni stesse, salvo che esista una normativa specifica destinata a produrre tale risultato. In tal caso, l'impresa dovrebbe ragionevolmente ritenere che la transazione sia strutturata in modo da generare per l'impresa stessa oneri fiscali non contrari alle intenzioni del legislatore.

101. Gli adempimenti fiscali implicano, inoltre, che si cooperi con le autorità fiscali, mettendo a loro disposizione le informazioni necessarie per assicurare un'applicazione efficace ed equa delle leggi fiscali. Tale cooperazione comporterebbe che si risponda in maniera tempestiva e completa alle richieste di informazioni avanzate dalle autorità competenti in virtù di trattati fiscali o di accordi per lo scambio di informazioni. Tuttavia, tale onere informativo non è senza limiti. In particolare, le Linee Guida definiscono un legame tra le informazioni che dovrebbero essere fornite e la loro pertinenza con le norme fiscali applicabili. Si risponde così all'esigenza di temperare i vincoli imposti alle attività dell'impresa dalle norme fiscali applicabili e all'esigenza delle autorità fiscali di disporre di informazioni complete, tempestive ed esatte onde applicare le norme fiscali di propria competenza.

102. Gli impegni delle imprese in materia di cooperazione, trasparenza e adempimenti fiscali dovrebbero riflettersi in sistemi, strutture e politiche per la gestione del rischio. Nel caso delle imprese legalmente costituite in forma di società, i consigli di amministrazione sono in grado di controllare il rischio fiscale in vari modi. Ad esempio, essi dovrebbero

sviluppare proattivamente opportuni principi di politica fiscale, nonché istituire sistemi interni di controllo fiscale in modo che le azioni degli amministratori siano coerenti con il punto di vista del consiglio di amministrazione in merito. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere informato di tutti i potenziali rischi fiscali importanti e dovrebbe essere attribuite le responsabilità per l'esercizio delle funzioni di controllo fiscale interno e di rendicontazione al consiglio stesso. Una strategia globale di gestione del rischio, che comprenda gli aspetti fiscali, permette all'impresa non solo di esercitare la propria cittadinanza d'impresa ma anche di gestire il rischio in modo efficace, contribuendo ad evitare all'impresa gravi rischi finanziari, legali e di reputazione.

103. Il membro di un gruppo multinazionale insediato in un paese può avere relazioni economiche estese con altri membri dello stesso gruppo, insediati in altri paesi. Questi legami possono avere incidenza sugli obblighi fiscali di ciascuna delle parti. Di conseguenza, le autorità fiscali possono avere bisogno di informazioni provenienti dall'estero per valutare questi legami e determinare l'imposta dovuta dal membro del gruppo multinazionale sul loro territorio. Anche in questo caso, le informazioni che devono essere fornite sono esclusivamente quelle indispensabili o richieste per legge al fine di determinare correttamente l'imposta dovuta dal membro del gruppo multinazionale alla luce dei suddetti legami economici. Le Imprese Multinazionali dovrebbero cooperare nel fornire tali informazioni.

104. Un altro banco di prova del comportamento responsabile delle imprese nel campo della fiscalità è quello dei prezzi di trasferimento. La spettacolare espansione del commercio mondiale e degli investimenti diretti transfrontalieri (e il ruolo di primo piano che vi svolgono le Imprese Multinazionali) ha comportato che i prezzi di trasferimento tendano, oggi, a essere un fattore determinante degli obblighi fiscali dei membri di un gruppo multinazionale, poiché hanno un'influenza sostanziale sulla ripartizione della base imponibile tra i paesi in cui l'impresa multinazionale opera. Il principio di libera concorrenza delle parti contemplato sia nella Convenzione OCSE sul modello fiscale sia nella Convenzione ONU contro la doppia imposizione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, è la misura internazionale utilizzata per la ripartizione degli utili tra le imprese associate. L'applicazione del principio di libera concorrenza impedisce lo spostamento illecito di utili o perdite e minimizza il rischio di doppia imposizione. L'applicazione corretta di tale principio richiede che l'impresa multinazionale cooperi con le autorità fiscali e fornisca tutte le informazioni rilevanti o richieste per legge in merito alla scelta del metodo per la definizione dei prezzi di trasferimento applicati alle transazioni internazionali intraprese dalla stessa e dalla parte associata. Si riconosce che, spesso, è difficile per le multinazionali e per le amministrazioni fiscali decidere se i prezzi di trasferimento siano conformi al principio di libera concorrenza e che l'applicazione di tale principio non è una scienza esatta.

105. Il Comitato per gli affari fiscali dell'OCSE lavora di continuo alla messa a punto di raccomandazioni volte a garantire la conformità di tali prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza. I suoi lavori hanno dato luogo alla pubblicazione, nel 1995, delle Direttive dell'OCSE applicabili in materia di prezzi di trasferimento destinate alle Imprese Multinazionali e alle amministrazioni fiscali che, a loro volta, sono oggetto della Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate (i membri di un gruppo multinazionale rispondono normalmente alla definizione di imprese associate). Le Direttive sui prezzi di trasferimento e la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sono aggiornate di continuo in aderenza ai cambiamenti dell'economia globale ed alle esperienze delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti in merito ai prezzi di trasferimento. Il principio di libera concorrenza, applicato all'attribuzione di utili di organizzazioni stabili al fine della determinazione dei diritti d'imposta di uno stato ospitante in virtù di un trattato in materia fiscale, è stato oggetto di una Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE adottata nel 2008.

106. Le Direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento concernono l'applicazione del principio di libera concorrenza nella determinazione dei prezzi di trasferimento delle imprese associate. Esse mirano ad aiutare le amministrazioni fiscali (tanto dei paesi aderenti all'OCSE quanto dei paesi non aderenti) e le Imprese Multinazionali, indicando soluzioni

soddisfacenti per entrambi in caso di prezzi di trasferimento, così da ridurre le controversie tra le amministrazioni fiscali e tra queste e le Imprese Multinazionali ed evitare, in questo modo, costosi processi. Le Imprese Multinazionali sono invitate a conformarsi alle Direttive dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento, così come modificate e integrate, affinché i loro prezzi di trasferimento rispettino il principio di libera concorrenza.